

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

1.1. E' costituita l'Associazione volontaria non lucrativa denominata "iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo", in appresso anche solo "Associazione".

1.2 La sede è fissa e costituita presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane.

1.3 L'Associazione potrà istituire uffici di rappresentanza e/o di corrispondenza nonché sedi secondarie.

ARTICOLO 2 – Oggetto e Scopo

2.1 L'associazione si ispira alle logiche di Responsabilità sociale, quindi provvederà a conseguire la propria missione (scopo) nel rispetto dell'ambiente, dell'equità sociale e del benessere delle comunità anche promuovendo ogni iniziativa necessaria a sollecitare tutti i portatori di interesse ai temi dello sviluppo sostenibile;

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo la promozione del contributo delle donne del Credito Cooperativo attraverso l'apporto di solidarietà e cultura tra le associate, al fine di rafforzare la presenza femminile nella gestione del sistema del Credito Cooperativo e, in linea con la strategia dello stesso, la valorizzazione dell'identità e centralità della persona. Gli obiettivi dell'Associazione avranno impatti: a livello individuale, in termini di arricchimento professionale e personale; a livello aziendale, in termini di trasferimento di sensibilità, competenze e "best practices" a beneficio della banca ma anche del territorio e delle comunità locali; a livello di sistema, in termini di valorizzazione del contributo delle donne alla definizione delle politiche del Credito cooperativo.

2.3 L'Associazione si propone di valorizzare l'imprenditorialità ed il protagonismo femminile nell'impresa e, in particolare, la condizione della donna nel "movimento" del Credito Cooperativo, promuovendo e sostenendo tutte le iniziative volte a realizzare condizioni di pari opportunità, tenendo presente che esse vanno perseguite in una dimensione non soltanto nazionale, ma anche internazionale. In particolare, per la promozione dell'apporto femminile all'interno del Credito Cooperativo, l'Associazione si propone di promuovere occasioni di incontro, confronto, condivisione e di rafforzare la vicinanza delle BCC alle comunità locali, con particolare riferimento a target qualificati come donne imprenditrici, professioniste, figure occupate in ruoli istituzionali, ecc..

2.4 Le attività dell'Associazione saranno orientate a: 1) valorizzare le risorse femminili secondo il principio delle pari opportunità e della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; 2) favorire la circolazione delle competenze e delle "best practices" e il trasferimento di modelli di successo di sviluppo professionale e imprenditoriale femminile, a vantaggio della collettività, dell'organizzazione e del singolo; 3) formulare proposte a sostegno dell'imprenditorialità femminile per lo sviluppo dell'economia del territorio; 4) collaborare come interlocutore propositivo con le diverse componenti del sistema per definire azioni di sensibilizzazione a sostegno della presenza femminile nella gestione delle diverse organizzazioni del credito cooperativo; 5) realizzare interventi di *mentoring* e sviluppo di opportune iniziative e relazioni con le altre associazioni nazionali, internazionali e con le istituzioni, anche al fine di

stabilire criteri valutativi in ottica di *benchmarking*; 6) promuovere ricerche e studi sul personale femminile del Credito Cooperativo.

2.5 Per realizzare questi obiettivi l'Associazione si propone di utilizzare tutte le possibilità, anche finanziarie, consentite dalle attuali norme locali, nazionali e dell'U.E., nonché di tutti gli organismi nazionali ed internazionali interessati.

2.6 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 3 – Durata

3.1 La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati. Resta salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare lo scioglimento dell'Associazione, secondo le modalità del presente Statuto.

ARTICOLO 4 – Patrimonio

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) contributi di Enti o Associazioni;
- c) beni mobili o immobili;
- d) donazioni e lasciti;
- e) ogni altro tipo di entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 5 – Soci

5.1 L'adesione è libera ed è rivolta alle persone fisiche e giuridiche.

5.2 I Soci si distinguono nelle seguenti tipologie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Pionieri;
- c) Soci Ordinari;
- d) Soci esterni portatori di valore;
- e) Soci Sostenitori.

5.3 Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione, che partecipano attivamente all'Associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa, fatta eccezione di Federcasse unico ente fondatore e promotore dell'iniziativa.

5.4 Sono Soci Pionieri le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato attivamente all'Associazione sostenendola anche finanziariamente e che si sono riconosciute nelle finalità della stessa.

5.5 Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche, appartenenti al sistema del Credito Cooperativo, in qualità di dipendenti, Amministratori, Presidenti, Direttori, Sindaci effettivi e Revisori Legali dei Conti, Soci e Clienti di BCC/CR e Aziende del GBI, che desiderano far parte dell'Associazione, riconoscendosi nelle finalità della stessa.

5.6 Sono Soci esterni portatori di valore le persone fisiche o giuridiche, o Enti che non appartengono al sistema del Credito Cooperativo ma che svolgono ruoli di particolare rilievo e interesse per l'Associazione.

5.7 Sono Soci Sostenitori quelle persone o Enti appartenenti o meno al sistema del Credito Cooperativo che supportano con contributi economici l'attività associativa.

5.8 I Soci Esterni Portatori di Valore e i Soci Sostenitori sono esonerati al versamento della quota associativa.

ARTICOLO 6- Ammissione dei soci

6.1 L'ammissione del Socio è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, a proprio insindacabile giudizio, nelle modalità previste dall'art.11.5.

6.2 Il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile delibererà l'ammissione del socio. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, la stessa s'intenderà respinta.

6.3 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

6.4 In presenza di gravi motivi, che verranno indicati specificatamente nella carta valori, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli potrà adire il Collegio delle "Sagge" di cui al presente Statuto; in tale caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

6.5 La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per il venir meno dei requisiti di appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo, ad esclusione dei casi di quiescenza.

6.6 Lo status di Socio non può essere trasmesso a terzi.

ARTICOLO 7 – Quote Associative

7.1 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intenda aderire all'Associazione medesima; in mancanza di tale delibera s'intende tacitamente prorogato l'importo in vigore nell'esercizio sociale precedente.

7.2 Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.3 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriore rispetto al versamento originario o annuale. E' comunque facoltà dei Soci dell'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

7.4 I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il minimo come sopra previsto e sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

ARTICOLO 8 – Diritti ed Obblighi dei Soci

8.1 I Soci Fondatori, Pionieri e Ordinari in regola con il versamento della quota di esercizio hanno diritto:

- a) di voto nelle Assemblee Ordinarie e nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- c) a partecipare a tutte le attività sociali.

8.2 Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, ad eccezione dei Soci Portatori di Valori e dei Soci Sostenitori.

8.3 I Soci e gli Amministratori dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

8.4 Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

ARTICOLO 9 – Organi sociali

9.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) il President Elect del Consiglio Direttivo;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario Generale;
- f) i Revisori Legali dei Conti;
- g) il Collegio dei Saggi.

ARTICOLO 10 – L'Assemblea

10.1 L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

10.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 dicembre). L'Assemblea può svolgersi anche in audio e video conferenza.

10.3 L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o dalla President Elect o dalla Consigliera con la maggiore anzianità di carica.

10.4 Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, della Presidente e della President Elect;
- provvede alla nomina dei Revisori Legali dei Conti;
- su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per l'Associazione, di un Presidente Onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolare doti e meriti al socio prescelto. Il Presidente Onorario eventualmente nominato non fa parte del Consiglio Direttivo, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzioni consultiva e senza diritto di voto.
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

10.5 L'Assemblea è convocata dalla Presidente ogni qualvolta la stessa lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all'Associazione.

10.6 La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica con conferma di ricevimento o telegramma, spediti almeno 5 giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori Legali dei Conti.

10.7 Ogni Socio Fondatore, Pioniere e Ordinario ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto, l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti sia in prima che in seconda convocazione.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei Soci.

10.8 Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un numero illimitato di Associati. Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

10.9 La Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

10.10 Spetta alla Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dalla Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale è tenuto a cura della Presidente dell'Associazione nella sede sociale e ogni Socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia, a sue spese.

ARTICOLO 11 – Il Consiglio Direttivo

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri compresi il Presidente, il Past President e il President Elect.

11.2 Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Past President e il President Elect restano in carica per 2 (due) esercizi sociali e possono essere rieletti. Resta inteso che, per il biennio successivo alla sua presidenza, nel Consiglio Direttivo rimarrà il Past President uscente con specifici compiti di supporto al "nuovo" Presidente.

Al Consiglio Direttivo compete la designazione delle attività di competenza rispettivamente del Past President e del President Elect. A mero titolo esemplificativo, al President Elect potrebbero essere attribuiti i compiti di organizzazione degli eventi e

al Past President potrebbero essere attribuiti i compiti di organizzazione e sviluppo dei rapporti con le coordinatrici territoriali.

11.3 Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Gli amministratori sostituiti restano in carica fino alla successiva assemblea. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

11.4 Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale; può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri. Determina anche il compenso spettante al Segretario Generale e la relativa durata della carica. La President Elect succederà di diritto alla Presidente uscente nella riunione consiliare di rinnovo delle cariche e sarà, pertanto, eletta in qualità di nuovo Presidente.

11.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica con conferma di ricevimento da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell'adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale a rigetto. L'adunanza sarà comunque valida anche se non convocata, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti.

11.6 Le amministratrici non hanno diritto a compensi. Resta salvo il rimborso delle spese vive.

ARTICOLO 12 – La Presidente

12.1. Alla Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, la Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione a membri del Consiglio Direttivo stesso, con idonea procura.

12.2 Alla Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque la Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza la Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

12.3 La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

12.4 La Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consultivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

12.5 In caso di assenza o impedimento della Presidente, le funzioni ed i poteri relativi sono assunti dalla President Elect.

12.6 Dopo l'adunanza per il rinnovo delle cariche sociali, la Presidente uscente (Past President) dovrà partecipare alle successive riunioni del Consiglio Direttivo per la durata di almeno un esercizio sociale al fine di mantenere una continuità d'azione tra l'operato della Presidente uscente e della nuova eletta.

ARTICOLO 13 – La President Elect

13.1 La President Elect sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento della President Elect costituisce per i terzi prova della verificata condizione.

ARTICOLO 14 – Il Segretario Generale

14.1 In conformità agli indirizzi di attività e di sviluppo deliberati dagli organi statutari coordina l'attività di mera organizzazione dell'Associazione. Ha, altresì, la facoltà di compiere tutti gli adempimenti di ordinaria amministrazione all'uopo necessari, con facoltà di esigere e ritirare pieghi, lettere anche raccomandate e assicurate, rilasciare quietanze, controllare, accettare, pagare fatture, rappresentare l'Associazione nei confronti di Istituti di credito, banche e Privati e disporre di conto correnti esistenti, sempre nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

14.2 Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente alla Presidente.

14.3 Provvede all'esecuzione di quanto deliberato del Consiglio Direttivo, osservando le direttive formulate dalla Presidente.

14.4 Il Segretario Generale può percepire un compenso, che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 – I Revisori dei Conti

15.1 I Revisori Legali dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero che potrà variare da uno a tre oltre a due revisori legali dei conti supplenti e potranno essere anche non associati. I Revisori Legali dei Conti durano in carica 2 (due) esercizi sociali e sono rieleggibili.

15.2 I Revisori Legali dei Conti controllano l'amministrazione dell'Associazione; vigilano sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori Legali dei Conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; nonché danno parere sui bilanci consuntivi.

15.3 L'incarico di Revisore Legale è incompatibile con la carica di Consigliere.

15.4 L'incarico è gratuito e sono rimborsabili solamente le spese vive.

ARTICOLO 16 – Libri dell'Associazione

16.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori Legali dei Conti, nonché il libro degli aderenti dell'Associazione.

ARTICOLO 17 – Bilancio

17.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 30 giugno di ogni anno.



Associazione delle donne
del Credito Cooperativo

17.2 Senza ritardo, e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 18 – Avanzi di Gestione

18.1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.

18.2 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 19 - Scioglimento

19.1 In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 - Clausola Compromissoria

20.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio delle "Sagge".

20.2 Detto collegio sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Federazione Nazionale BCC, che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà la funzione di Presidente.

ARTICOLO 21 – Legge applicabile

21.1 Per quanto non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, in quanto applicabili.

ARTICOLO 22 – Il Collegio dei Saggi

22.1 Il Collegio dei Saggi sarà composto da tre (3) membri e avrà il compito di dirimere le eventuali opposizioni alle esclusioni così come previsto all'art. 6.4 del presente Statuto.